

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DELLA
COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E IL RI-
LASCIO DEI RELATIVI DOCUMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.
305/2011 CHE FISSA CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)**

Rev.	del	Descrizione	Preparato da	Verificato	Approvato
4	11/01/2013	Modificato a seguito: - Adeguamento alla circolare 9/6/2011 n. 3 del 9 giugno 2011;- Adeguamento al regolamento (UE) n. 305/2011; - Richiamo alle condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC); - AC 439; -Aggiornamento riferimenti normativi.	Gruppo di lavoro: (Addetti CPD e Funzione Qualità)	DT CPD Ing. G. Persano Adorno	AD Ing. V. Iommi
5	02/09/2013	Modificato per: - Correzioni ed eliminazione refusi di stampa; - Inserimento paragrafo 2.10 Trasferimento della certificazione.	Gruppo di lavoro: (Addetti CPD e Funzione Qualità)	DT CPD Ing. G. Persano Adorno	AD Ing. V. Iommi
6	23/03/15	Modificato per: - Aggiornamento riferimenti normativi (p. 1.2); - Miglior descrizione del processo di gestione delle modifiche al FPC/Prodotto o alle specifiche tecniche armonizzate (p. 2.8) - Miglior descrizione del processo di trasferimento della Certificazione (p. 2.10); - Inseriti paragrafi: - Rinuncia alla certificazione (2.11); - Registrazione dei reclami dei clienti (p. 2.12);Inserimento capitolo voltura (cap 3); - Aggiornamento ALLEGATO 2 – Fac-simile del Modello di domanda di certificazione	Gruppo di lavoro: (Addetti CPD e Funzione Qualità)	DT CPD Ing. G. Persano Adorno	AD Dott. Arch. S. L. Giordano
7	24/05/2019	Modificato per: - Adeguamento a Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106; - Correzioni e precisazioni.	Gruppo di lavoro: (Addetti uff. Certificazione e Funzione Qualità)	DT Ing. G. Persano Adorno	AD Dott. Arch. S. L. Giordano
8	23/09/2022	Modificato per: - Recepimento rilievi esame documentale AC-CREDIA DCI per estensione al CPR; - Precisazioni/correzioni.	Gruppo di lavoro: (Addetti uff. Certificazione e Funzione Qualità)	DT Ing. G. Persano Adorno	AD Dott. Arch. S. L. Giordano
9	14/11/2022	Modificato per: - Recepimento rilievi esame documentale AC-CREDIA DCI per estensione al CPR e precisazioni (Art. 46 e comunicazioni all'autorità notificante, alle amministrazioni competenti e altri ON)	Gruppo di lavoro: (Addetti uff. Certificazione e Funzione Qualità)	DT Ing. G. Persano Adorno	AD Dott. Arch. S. L. Giordano

Indice

1 - NORME GENERALI	4
1.1 - Ambito di applicazione.....	4
1.2 - Disposizioni Legislative, Normative e linee guida	4
1.3 - Disposizioni interne.....	5
1.4 – Definizioni	5
1.5 - Requisiti di base delle opere di costruzione.....	8
1.6 - Norme applicabili per la valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione”	8
1.7 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	8
1.7.1 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	8
1.7.2 - Identificazione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	8
Affinché il fabbricante possa procedere alla redazione della dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, occorre che venga valutata e verificata la costanza della prestazione mediante l’applicazione del pertinente “sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione”, identificato nelle specifiche tecniche armonizzate del prodotto. Nelle stesse specifiche tecniche sono altresì identificati i requisiti di base e le caratteristiche essenziali applicabili al prodotto in funzione della destinazione d’uso prevista dal fabbricante e per la quale è messo sul mercato.....	8
1.7.3 – Procedure di prova, valutazione e verifica della costanza della prestazione – Identificazione e descrizione	9
Le procedure di prova, valutazione e certificazione, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, sono identificate, descritte e/o richiamate nel documento P-CPD-002 “Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti disciplinati dal CPR” con riferimento ad ogni prodotto da costruzione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento. Nello stesso documento sono inoltre identificati/descritti, per ogni prodotto:.....	9
2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE	9
2.0 - Clausola di carattere contrattuale	9
2.1 - Domanda per la VVCP dei prodotti da costruzione	10
2.2 - Documentazione tecnica fornita dal fabbricante	11
2.2.1 - Generalità.....	11
2.2.2 - Esame della documentazione tecnica	11
2.2.3 - Contenuto della documentazione tecnica	11
2.3 - Procedure relative alle prove/calcoli	12
2.3.1 - Tipologia delle norme/metodi di prova/calcolo applicabili	12
2.3.2 - Identificazione delle norme/metodi di prova/calcolo.....	12
2.3.3 - Repertorio delle norme/metodi di prova/calcolo e relativi rapporti	12
2.3.4 - Campionamento dei prodotti	12
2.3.5 – Utilizzo e qualifica di laboratori esterni.....	12
2.4 - Procedure per il rilascio della certificazione (Sistemi “1”, “1+” e “2+”).....	13
2.4.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di audit.....	13
2.4.2 - Pianificazione degli audit	13
2.4.3 - Audit di prima valutazione e audit programmati di sorveglianza	13
2.4.4 - Audit supplementari	14
2.4.5 - Conferma del rapporto di audit/valutazione	14
2.4.6 - Emissione dei certificati/rapporti di prova/classificazione/estensione e conferma di mantenimento dei certificati	14
2.4.7 Registrazione dei reclami	15
2.5 - Gestione dei rilievi	15
2.5.1 - Generalità	15
2.5.2 - Definizione e classificazione rilievi	15
2.6 - Dichiarazione di prestazione	17
2.7 – Utilizzo della Marcatura CE, del numero identificativo dell’Istituto Giordano quale organismo notificato per il CPR, dei relativi documenti rilasciati e divieto utilizzo del Marchio di IG e del Marchio Accredia	17
2.7.1 – Utilizzo della Marcatura CE per il CPR	17

2.7.2 – Utilizzo del numero identificativo dell’Istituto Giordano quale organismo notificato per il CPR e dei relativi documenti rilasciati	18
2.7.3 Divieto di utilizzo del Marchio Istituto Giordano e del marchio di ACCREDIA	18
2.8 – Modifiche al FPC/Prodotto o alle specifiche tecniche armonizzate	18
2.8.3 – Riemissione dei certificati	19
2.8.4 – Rinuncia, sospensione e revoca	19
2.8.5 – Limitazioni all’utilizzo della Certificazione e relativa Marcatura CE	20
2.9 - Sospensione o revoca della validità delle certificazioni	20
2.9.1 Sospensione delle certificazioni	20
2.9.2 Revoca delle certificazioni	21
2.10 – Trasferimento della certificazione	21
2.11 Rinuncia alla certificazione	22
3 - VOLTURA O EMISSIONE DEL CERTIFICATO PER RIVENDITORE	22
3.1 - Valutazioni/Accertamenti ai fini della voltura del certificato	22
3.2 - Emissione e Mantenimento della Certificazione per rivenditori	23
4 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	23
5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	23
6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	23
7 - COMUNICAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI E PUBBLICAZIONE ON-LINE	23
8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE AI FINI DEL RILASCIO DA PARTE DI IG DEI RELATIVI DOCUMENTI	24
ALLEGATO 1 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) applicati da IG (Compiti dell’Organismo Notificato), Compiti del Fabbricante e relativi documenti di conformità emessi	25
A) Mantenimento dei documenti di VVCP	27
B) Validità dei documenti di VVCP emessi	28
ALLEGATO 2 – Fac-simile dei Modelli di domanda di certificazione	29
ALLEGATO 3 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: descrizione e procedure	32
A) - Prove/calcoli di tipo (Sistema 3)	32
B) - Certificazione di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica (Sistema 2+)	32
C) – Certificazione di costanza della prestazione del prodotto (Sistema 1 e 1+)	33

1 - NORME GENERALI

1.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le procedure applicate dall'Istituto Giordano S.p.A. (IG), in qualità di organismo abilitato/notificato, per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (VVCP) dei prodotti da costruzione e il rilascio dei relativi documenti ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR); stabilisce inoltre le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere la validità di tali documenti.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti disciplinati dal CPR, con riferimento alle relative specifiche tecniche i cui riferimenti normativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea, per le quali IG è stato abilitato da parte delle amministrazioni competenti e notificato alla Commissione dalla autorità di notifica.

L'elenco delle specifiche tecniche armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea sono anche disponibili sul sistema d'informazione NANDO della Commissione europea al sito web:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>. In particolare:

- le norme armonizzate alla pagina web:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y>,

- i documenti per la valutazione europea:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.eads&cpr=Y>.

I riferimenti alle norme armonizzate di prodotto per il CPR sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; fino a pochi anni fa essi erano inoltre elencati nel documento emesso dall'UNI "Marcatura CE dei prodotti da costruzione", che però UNI ha smesso di aggiornare periodicamente.

Le disposizioni del presente regolamento e le "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione (CGC)" nell'edizione vigente fanno parte integrante del contratto tra IG e il richiedente le attività di VVCP dei prodotti da costruzione (vedere par. 2.0).

Il presente regolamento e le CGC sono disponibili sul sito web di IG (www.giordano.it); essi possono essere comunque trasmessi alle organizzazioni che ne facciano esplicita richiesta.

1.2 - Disposizioni Legislative, Normative e linee guida

Questo regolamento è stato redatto tenendo conto delle seguenti principali disposizioni:

a) CPR: Construction Product Regulation - Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Modificato da:

- Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 Gazzetta ufficiale n° L 52 pag. 1 data 21.2.2014
- Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 Gazzetta ufficiale n° L 157 pag. 76 data 27.5.2014
- Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 Gazzetta ufficiale n° L 159 pag. 41 data 28.5.2014
- Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione del 16 luglio 2014 Gazzetta ufficiale n° L 349 pag. 25 data 5.12.2014
- Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Gazzetta ufficiale n° L 349 pag. 27 data 5.12.2014
- Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Gazzetta ufficiale n° L 349 pag. 29 data 5.12.2014
- Regolamento delegato (UE) n. 364/2016 della Commissione del 1° luglio 2015 Gazzetta ufficiale n° L 68 pag. 4 data 15.3.2016

Rettificato da:

- Rettifica, GU L 103 del 12.4.2013, pag. 10 (305/2011).

- b) Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE". (Pubblicato il 10 luglio 2017 ed in vigore dal 9 agosto 2017).
- c) GUUE - Elenco norme armonizzate (CPR): Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione.
- d) Decisioni e mandati CEN applicabili ai prodotti da costruzione.

e) Norme

- Specifiche tecniche armonizzate applicabili ai prodotti da costruzione;
- UNI CEI EN ISO/IEC17065:2012 “Valutazione della conformità: requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, Requisiti generali per la competenza dei laboratori prova e taratura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione;
- UNI EN ISO 1911-2018- Linee guida per audit di sistemi di gestione.

f) Linee guida, mandatory documents e documenti interpretativi

- Serie Mandatory Documents IAF;
- Linee guida EA e IAF;
- Documenti interpretativi per i requisiti essenziali CPR, per quanto applicabili ai requisiti di base CPR;
- Documenti di riferimento GNB (Group of Notified Bodies).

g) Regolamenti, circolari e disposizioni di ACCREDIA.

1.3 - Disposizioni interne

Per la realizzazione delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) secondo le procedure descritte in questo regolamento, il personale incaricato applica le procedure descritte nelle seguenti categorie di documenti del Sistema di Gestione della Qualità predisposti da IG:

- h) Manuale Generale della Qualità (MQG);
- i) Manuale della Qualità della Divisione Certificazione (Prodotto-CPR) (MQL-CPD);
- j) Procedura P-CPD-001, CPR - Processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- k) Procedura P-CPD-002, Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti disciplinati dal CPR;
- l) Procedura P-CPD-003, “Cementi: prelievo e campionamento”;
- m) Procedure generali e particolari, istruzioni, richiamate nel manuale della qualità della Divisione Certificazione (Prodotto-CPR) e nel manuale generale della qualità (P-CPD, PSQ, PA, PCQ, ICQ, PP, PT, PCS, ecc.) e relativa modulistica richiamata.

1.4 – Definizioni

Si richiama innanzitutto l’attenzione sulle seguenti definizioni:

Unione Europea: ne fanno attualmente parte 27 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Spazio Economico Europeo (SEE): oltre ai 27 Paesi suddetti ne fanno parte: Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

European Free Trade Association (EFTA): oltre ai Paesi del SEE suddetti ne fa parte anche la Svizzera.

Il CPR deve intendersi valido per tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo e dell’EFTA, non solo per quelli dell’Unione Europea.

Ai fini del CPR, si applicano le seguenti definizioni:

1. **prodotto da costruzione:** qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
2. **kit:** un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
3. **opere di costruzione:** gli edifici e le opere di ingegneria civile;
4. **caratteristiche essenziali:** le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
5. **prestazione di un prodotto da costruzione:** la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;

6. **livello:** il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
7. **classe:** gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
8. **livello di soglia:** livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
9. **prodotto-tipo:** l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
10. **specifiche tecniche armonizzate:** le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
11. **norma armonizzata:** una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
12. **documento per la valutazione europea:** un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
13. **valutazione tecnica europea:** la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
14. **uso previsto:** l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;
15. **documentazione tecnica specifica:** la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;
16. **messa a disposizione sul mercato:** la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;
17. **immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;
18. **operatori economici:** il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
19. **fabbricante:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
20. **distributore:** qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
21. **importatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
22. **mandatario:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
23. **ritiro:** qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;
24. **richiamo:** qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
25. **accreditamento:** il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;
26. **controllo della produzione in fabbrica (FPC):** il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
27. **microimpresa:** microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUUE L 124 del 20.5.2003, pag. 36);

28. **ciclo di vita:** le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.
29. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione "1+":** determinazione del prodotto-tipo e dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:
- a) il fabbricante effettua:
 - i) il controllo della produzione in fabbrica;
 - ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
 - b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
 - i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
 - iv) prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.
30. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione "1+":** determinazione del prodotto-tipo e dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:
- a) il fabbricante effettua:
 - i) il controllo della produzione in fabbrica;
 - ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
 - b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
 - i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
31. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione "2+":** determinazione del prodotto-tipo e dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:
- a) il fabbricante effettua:
 - i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - iii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
 - b) l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
 - i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

32. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione "3"**: determinazione del prodotto-tipo e dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- a) il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
- b) il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5 - Requisiti di base delle opere di costruzione

I "requisiti di base" in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori, sono suddivisi in sette tipologie.

I sette requisiti di base, indicati in dettaglio nell'Allegato I del CPR, sono:

- resistenza meccanica e stabilità (RB n.1),
- sicurezza in caso d'incendio (RB n.2),
- igiene, salute ed ambiente (RB n.3),
- sicurezza e accessibilità nell'uso (RB n.4),
- protezione contro il rumore (RB n.5),
- risparmio energetico e ritenzione del calore (RB n.6)
- uso sostenibile delle risorse naturali (RB n.7).

Da tali requisiti di base indirizzati alle Opere di Costruzione, vengono derivate, tramite i documenti interpretativi, (per quanto applicabili ai Requisiti di Base del CPR) le caratteristiche essenziali che i prodotti devono presentare per essere idonei per l'impiego previsto e le prestazioni oggetto della dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante.

I documenti interpretativi:

- danno forma concreta ai requisiti essenziali e li dettagliano (es. indicando classi e livelli);
- indicano la correlazione tra i requisiti di base delle Opere e le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione;
- definiscono le caratteristiche essenziali dei prodotti che dovranno essere considerate nella definizione delle Specificazioni Tecniche, e se del caso, le loro classi. Le specifiche tecniche sono elaborate dal CEN o dall'Organizzazione dei TAB (Technical Assessment Bodies) in base ai mandati della Commissione.

1.6 - Norme applicabili per la valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione"

Le norme armonizzate per i prodotti costruzione disciplinati dal CPR sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. IG gestisce in modo controllato l'elenco aggiornato delle specifiche tecniche armonizzate da applicare.

1.7 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

1.7.1 - Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Gli elementi che caratterizzano i sistemi di valutazione e verifica di costanza della prestazione ai sensi del CPR sono indicati nell'Allegato V del CPR stesso.

In allegato 1 è riportata la Tabella che identifica e sintetizza, per ogni tipologia di Sistema di VVCP i compiti del fabbricante, i compiti di IG in qualità di organismo notificato (Organismo di certificazione e/o Laboratorio) ed i documenti di attestazione emessi dal fabbricante e da IG.

Nello stesso allegato sono identificate le procedure di mantenimento dei documenti di VVCP.

In allegato 3 è riportata una descrizione delle procedure applicate per i vari Sistemi di VVCP.

1.7.2 - Identificazione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Affinché il fabbricante possa procedere alla redazione della dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, occorre che venga valutata e verificata la costanza della prestazione mediante l'applicazione del pertinente "sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione", identificato nelle specifiche tecniche armonizzate del prodotto. Nelle stesse specifiche tecniche sono altresì identificati i requisiti di base e le caratteristiche essenziali applicabili al prodotto in funzione della destinazione d'uso prevista dal fabbricante e per la quale è messo sul mercato.

1.7.3 – Procedure di prova, valutazione e verifica della costanza della prestazione – Identificazione e descrizione

Le procedure di prova, valutazione e certificazione, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, sono identificate, descritte e/o richiamate nel documento P-CPD-002 “Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti disciplinati dal CPR” con riferimento ad ogni prodotto da costruzione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento. Nello stesso documento sono inoltre identificati/descritti, per ogni prodotto:

- la famiglia di appartenenza;
- il mandato;
- la decisione CE;
- la norma di prodotto;
- il “N°” di requisito base applicabile;
- il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione da applicare;
- la funzione ed i compiti di IG;
- le caratteristiche essenziali da determinare;
- le prescrizioni dell’FPC;
- le prove ed i metodi di prova;
- la specifica documentazione interna predisposta per lo svolgimento delle attività;
- la descrizione delle principali apparecchiature utilizzate per le singole prove e relative tarature.

2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

2.0 - Clausola di carattere contrattuale

Le regole descritte in questo regolamento e nelle parti applicabili delle specifiche tecniche armonizzate e le condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC) di cui al capitolo 5, hanno carattere contrattuale nei rapporti fra l’Istituto Giordano ed il richiedente i documenti di VVCP nell’ambito di applicazione di questo regolamento.

IG raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l’applicazione dei Sistemi di VVCP applicabili; il personale di valutazione, con riferimento alle attività svolte, riceve in distribuzione controllata copia delle procedure operative interne; ogni procedura operativa contiene inoltre o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione.

Le attività di valutazione sono svolte da IG nel rispetto dei requisiti di assenza di conflitti di interesse, imparzialità e trasparenza.

Nell’ambito di applicazione del presente regolamento IG non eroga visite preliminari.

Controllo esercitato dalle Amministrazioni competenti

Allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Istituto Giordano S.p.A. siano conformi alle normative di riferimento e di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell’autorizzazione dell’Istituto Giordano (rif art. 16 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106) le Amministrazioni competenti possono effettuare controlli, con o senza preavviso, presso i locali dell’Istituto Giordano e/o i siti produttivi delle organizzazioni mediante una o più delle modalità di seguito indicate:

- supervisione delle attività degli organismi notificati presso i siti produttivi(ad esempio durante gli audit);
- prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;
- verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web;
- visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;
- audizioni del personale;

Il personale, incaricato dalle Amministrazioni competenti che effettuano il controllo può accedere a qualsiasi locale in cui si svolge l’attività dell’Istituto Giordano, inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti i servizi di valutazione, nonché chiedere ogni informazione ritenuta utile ed acquisire i documenti ritenuti necessari.

Qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benessere, la validità del certificato è sospesa fino a quando non viene concesso il benessere alla verifica, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla verifica, la certificazione viene revocata.

Le Amministrazioni competenti possono, senza o con preavviso, richiedere di partecipare agli audit (vedere anche p. 2.4.4).

2.1 - Domanda per la VVCP dei prodotti da costruzione

Il Fabbricante, o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che desideri avvalersi di IG per lo svolgimento delle attività di VVCP per i prodotti da costruzione che intende immettere sul mercato, contatta IG e fornisce le informazioni necessarie (ad es. compilando apposito questionario informativo) per la predisposizione della proposta di servizi (offerta) sulla base del tariffario vigente.

Il richiedente, se intende avvalersi dell'Art. 46 del CPR (Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato), deve farne esplicita richiesta – giustificata da ragioni tecniche, economiche o logistiche – fornendo anche le relative informazioni atte ad identificare le prove di tipo, il laboratorio interno od esterno proposto, e impegnandosi a rispettare quanto segue:

- l'impianto sia continuamente sottoposto a regolare manutenzione da parte del laboratorio del fabbricante e verificato da parte di Istituto Giordano S.p.A.;
- le prove siano eseguite secondo Procedure di Prova definite o verificate/approvate da Istituto Giordano SpA e conformi alle norme di prodotto e relative norme dei metodi di prova applicabili (requisiti del metodo di prova);
- i test siano effettuati direttamente dai Tecnici di prova di Istituto Giordano SpA, o sotto la loro supervisione, utilizzando la modulistica prevista e i rapporti di prova conseguenti, emessi da Istituto Giordano SpA, riportino come luogo di esecuzione del test il sito dell'impianto utilizzato / l'identificazione del laboratorio.
- gli strumenti di misura utilizzati per la specifica prova/norma/oggetto in prova siano tarati, o fatti tarare, con riferimento a campioni di misura che garantiscono la riferibilità delle misure alle unità del SI (Sistema Internazionale) secondo programmi prestabiliti ed approvati da Istituto Giordano S.p.A., al fine di garantire il rispetto dei criteri di accettazione dei risultati di tali tarature in riferimento ai requisiti del metodo di prova;
- gli strumenti di misura e gli impianti siano sottoposti alle verifiche secondo programmi prestabiliti ed approvati da Istituto Giordano S.p.A.;
- il luogo di lavoro e condizioni ambientali siano tali da assicurare che non invalidino o influenzino i risultati di ogni misurazione in riferimento ai requisiti applicabili;
- che siano garantiti adeguati livelli di riservatezza e separazione fra locali/settori contigui in cui si svolgono attività incompatibili o che possano avere influenza sulla qualità e sull'imparzialità delle attività di prova;
- che siano evitate possibili influenze sulle valutazioni e i risultati delle prove garantendo il controllo degli accessi non autorizzati ai locali ove vengono condotti i test e dove sono conservati apparecchiature e campioni di test.
- sia messa a disposizione e sia consentito l'accesso alla documentazione del fabbricante, nonché l'accesso ai locali in cui si svolgono le prove, ai tecnici di Istituto Giordano S.p.A. e ad eventuali rappresentanti dell'Ente Italiano di accreditamento "ACCREDITA" e/o dell'Amministrazione competente.
- siano definiti specifici accordi operativi e logistici di dettaglio con il cliente;
- siano rispettate le norme di sicurezza per l'accesso ai locali del laboratorio e per l'utilizzo delle apparecchiature/impianti di prova;
- Il fabbricante/Laboratorio comunichi eventuali variazioni delle persone incaricate per le comunicazioni con l'istituto e per le attività e gli impegni del fabbricante (Referente tecnico del Laboratorio).

I prezzi relativi alla attività di VVCP sono stabiliti da IG secondo una politica per la quale i servizi siano erogati a prezzi tali da assicurare un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza di IG nell'esecuzione delle sue attività e a permettere un continuo miglioramento ed una continua innovazione, consentendo così di generare vantaggi competitivi sia per le organizzazioni clienti che per IG.

Allo scadere di ogni triennio, dalla stipula del contratto, è facoltà di IG notificare alle organizzazioni eventuali variazioni dei prezzi, revisionando e ritrasmettendo apposita documentazione relativa al contratto in essere.

Il richiedente, ricevuta l'offerta contenente il modello di domanda in cui è precisato, tra l'altro, il nome e l'indirizzo del fabbricante stesso, il luogo di produzione, la norma armonizzata e il sistema di VVCP applicabile e nonché eventuali informazioni aggiuntive, provvede ad inviare - a mezzo fax, posta, e-mail o PEC - la stessa timbrata e controfirmata per accettazione, unitamente alla domanda debitamente compilata.

Nel caso la domanda sia presentata dal mandatario, essa deve contenere anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo e deve essere corredata dell'atto formale di nomina dello stesso.

Un fac-simile della domanda di certificazione che il richiedente dovrà inviare a IG (Mod. MCPD/10) è riportato in allegato 2.

Al ricevimento della domanda (la quale se accettata costituisce contratto), la stessa è riesaminata da IG per verificare che non vi siano incongruenze rispetto all'offerta e i dati/informazioni forniti inizialmente, ed è trasmessa, al fabbricante o al suo mandatario, limitatamente ai sistemi di VVCP che prevedano attività di Certificazione (Sistemi 1, 1+, 2+), la conferma d'ordine contenente il numero di riferimento della pratica e la richiesta della documentazione tecnica e di eventuale documentazione e/o informazioni mancanti propedeutiche all'avvio dell'iter di certificazione. La composizione del Gruppo di Valutazione (GVI) e il nominativo dell'eventuale laboratorio esterno che IG intende incaricare sono comunicati al richiedente al ricevimento della domanda di certificazione o in fase di pianificazione delle attività, comprensiva di tutte le informazioni necessarie all'avvio dell'iter di certificazione.

La scelta dei nominativi dei componenti del GVI e dell'eventuale laboratorio esterno qualificati, selezionati dai relativi elenchi, tiene conto e rispetta anche i requisiti di imparzialità, assenza di conflitti di interesse e trasparenza.

Il fabbricante o il suo mandatario potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GVI/all'eventuale Laboratorio esterno fornendo le relative motivazioni. Il GVI/l'eventuale Laboratorio esterno sarà opportunamente cambiato, se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dal Fabbricante, o dal suo mandatario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della composizione del GVI/Nominativo dell'eventuale laboratorio esterno, il GVI/Nominativo dell'eventuale laboratorio esterno si intende accettato.

Alla domanda, devono essere allegati:

- la documentazione tecnica descritta nel paragrafo 2.2;
- le informazioni tecniche sui prodotti da sottoporre a prove di tipo.

Un numero di campioni rappresentativi della produzione considerato sufficiente per l'effettuazione delle prove previste (concordato tra il richiedente e IG) dovrà quindi essere inviato dal richiedente o campionato da IG.

2.2 - Documentazione tecnica fornita dal fabbricante

2.2.1 - Generalità

La documentazione tecnica è fornita dal richiedente a IG per esame e valutazione. Essa deve descrivere (secondo applicabilità) il prodotto, il progetto, il processo di fabbricazione, le prove eseguite sotto la responsabilità del fabbricante (comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni), il funzionamento del prodotto, le istruzioni di installazione e d'uso, ecc. nella misura richiesta dalle verifiche da effettuare.

2.2.2 - Esame della documentazione tecnica

Il GVI incaricato valuta la completezza e la conformità della documentazione tecnica di sua competenza emettendo un rapporto di esame documentale. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte, ne viene informato il richiedente mediante il rapporto di esame documentale nel quale sono evidenziati i rilievi documentali, le modalità di gestione degli stessi e le modalità di proseguimento dell'iter.

In particolare nel rapporto di esame documentale sono distinti:

- i rilievi da prendere in carico, prima dell'audit presso la sede e comunque entro 3 mesi, trattando/correggendo la documentazione che sarà sottoposta ad un nuovo esame;
- i rilievi che non prevedono l'obbligo di trattamento/correzione della documentazione da parte dell'azienda, che a sua discrezione, può utilizzarli come spunti per il miglioramento del FPC/Prodotto; questi sono discussi nel corso dell'audit in sede verificando l'eventuale presa in carico.

Il GVI può richiedere, per esame, anche altri documenti a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

2.2.3 - Contenuto della documentazione tecnica

La documentazione fornita dal richiedente al GVI e a IG ai fini della delibera (decisione) di certificazione, deve comprendere - secondo applicabilità, ovvero secondo i sistemi di VVCP applicabili - quanto necessario ai fini della valutazione. In particolare (elenco di massima, non esaustivo):

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza con data non antecedente i 6 mesi (in alternativa Auto-certificazione, con atto notorio, della ragione sociale e degli indirizzi della sede legale e delle eventuali unità produttive, in alternativa estratto/copia di quanto compare nel sito www.reteimprese.it o equivalente);
- Fascicolo tecnico del prodotto; *(per i pali per illuminazione pubblica e per pannelli a messaggio variabile)*
- Documentazione tecnica dei prodotti / FPC oggetto di richiesta (secondo applicabilità):
 - Istruzioni di installazione e d'uso;
 - Rapporti di prova e certificati inerenti il prodotto disponibili;

- Documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati, ecc.;
- Eventuale elenco delle attrezzature di laboratorio utilizzato per le prove di autocontrollo con evidenza dello scadenzario delle tarature e registrazione di almeno una taratura (nel caso ci si affidi totalmente o parzialmente ad un laboratorio esterno, dare evidenza del rapporto in essere);
- Descrizione dell’FPC attuato dal produttore (es. manuale);
- Organigramma nominativo e funzionale;
- Test/calcoli di tipo sul prodotto effettuati sotto la responsabilità del produttore; *(solo per sistema 2+)*
- Test/calcoli di tipo sul prodotto effettuati sotto la responsabilità di un Organismo notificato; *(solo per sistemi 1 e 1+ se le prove sono effettuate presso altri laboratori)*
- Eventuale documentazione tecnica alternativa per la valutazione delle prestazioni;
- Bozza della dichiarazione di prestazione;
- Bozza delle etichette;
- Eventuali richieste di documentazione aggiuntiva specifica della tipologia di prodotto (es. patentini di saldatura, mix design, ecc) in funzione della norma di prodotto.

2.3 - Procedure relative alle prove/calcoli

2.3.1 - Tipologia delle norme/metodi di prova/calcolo applicabili

Per l’esecuzione delle attività di prova/calcolo previste dai sistemi “3”, “1” e “1+”, IG effettua le prove, in ottemperanza alle specifiche tecniche armonizzate descritte/dettagliate nel documento interno P-CPD-002 “Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti disciplinati dal CPR”.

2.3.2 - Identificazione delle norme/metodi di prova/calcolo

Le specifiche tecniche armonizzate definiscono, tra l’altro, i metodi di prova/calcolo operativi, i requisiti/caratteristiche da valutare in base alla destinazione d’uso, e la classificazione dei risultati. Tali norme sono emesse dagli organismi di normazione in base ai mandati ricevuti dalla Commissione. Le prove/calcoli da effettuare sono identificati e definiti nelle specifiche tecniche armonizzate, considerando anche la destinazione d’uso prevista per i prodotti.

2.3.3 - Repertorio delle norme/metodi di prova/calcolo e relativi rapporti

IG raccoglie e mantiene costantemente aggiornati e sotto controllo:

- le specifiche tecniche armonizzate applicate per la valutazione dei prodotti da costruzione;
- i documenti di registrazione da produrre in applicazione delle procedure di prova/calcolo/valutazione.

2.3.4 - Campionamento dei prodotti

IG svolge, ove previsto, le prove di laboratorio applicabili per i prodotti oggetto della domanda. Si distinguono due casi:

- a) Sistema 3: il fabbricante provvede all’invio dei campioni di prodotto secondo le indicazioni ricevute da IG;
- b) Sistema 1 e 1+: il campionamento è effettuato sotto la responsabilità di IG da personale da esso incaricato secondo il piano di campionamento stabilito e formalizzato nel verbale di prelievo.

2.3.5 – Utilizzo e qualifica di laboratori esterni

Nel caso le prove/calcoli di tipo, ricadenti sotto la responsabilità dell’organismo notificato/Laboratorio notificato, siano eseguite presso laboratori diversi da IG, es.:

- a. laboratorio notificato/accreditato per la norma/prodotto oggetto di certificazione;
- b. laboratorio interno del fabbricante;
- c. altro laboratorio scelto dal fabbricante;

gli stessi dovranno essere ritenuti accettabili e preventivamente qualificati da IG e comunicati alle Amministrazioni competenti per l’eventuale autorizzazione.

Nel caso di laboratori già notificati/accreditati per la norma/prodotto oggetto di certificazione IG si limita, ai fini della qualifica, a:

- verificare la vigenza dell’abilitazione/notifica/accreditamento per la norma/prodotto oggetto di certificazione/prova;
- chiedere il preventivo consenso al richiedente se proposto da IG (vedere paragrafo 2.1);
- comunicarne l’utilizzo alle Amministrazioni competenti.

In mancanza di tale abilitazione/notifica/accreditamento i laboratori sono preventivamente qualificati da IG secondo le procedure interne vigenti; scopo di tale qualifica è garantire l'idoneità del laboratorio stesso alla realizzazione delle prove/calcoli di tipo.

Prescrizioni per Art. 45 del Regolamento EU n. 305/2011

IG, per le prove/calcoli di tipo sotto la propria responsabilità, può proporre al Fabbricante l'utilizzo di eventuali laboratori diversi da IG, preventivamente qualificati da IG e comunicati alle Amministrazioni competenti. IG prima di incaricare il laboratorio chiede il consenso al richiedente come indicato al paragrafo 2.1 del presente regolamento.

Prescrizioni Art. 46 del Regolamento EU n. 305/2011

Qualora il richiedente intenda applicare l'Art. 46 del Regolamento EU n. 305/2011 del CPR, come indicato anche al paragrafo 2.1 del presente regolamento, IG effettua le prove con proprio personale o ne supervisiona l'esecuzione sia presso il laboratorio interno del fabbricante (rif. punto *b* di cui sopra) che presso altro laboratorio scelto dal fabbricante (rif. punto *c* di cui sopra).

2.4 - Procedure per il rilascio della certificazione (Sistemi "1", "1+" e "2+")

Le procedure per il rilascio della certificazione sono descritte nel presente regolamento e nelle procedure interne applicabili.

2.4.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di audit

Per ogni domanda di certificazione oggetto del presente regolamento, IG provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di audit" (GVI); il GVI, nel suo insieme, detiene le competenze necessarie relative sia alle attività di valutazione, (ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo del fabbricante), che - se del caso - alle attività di prova svolte presso il fabbricante. I componenti del GVI sono preventivamente qualificati, secondo le procedure interne applicabili e disposizioni dettate dalle Amministrazioni competenti.

2.4.2 - Pianificazione degli audit

IG pianifica, preventivamente all'audit, le attività di verifica da svolgere e ne dà comunicazione al fabbricante.

2.4.3 - Audit di prima valutazione e audit programmati di sorveglianza

I sistemi 2+, 1 e 1+ prevedono un audit iniziale presso il sito produttivo ai fini del rilascio della certificazione e delle visite ispettive di sorveglianza, valutazione e verifica continue dell'FPC al fine del mantenimento dei documenti di VVCP rilasciati al richiedente (vedere allegato 1 per i dettagli).

Nel caso in cui il fabbricante si affidi a laboratori esterni per l'esecuzione delle prove/calcoli di tipo, ricadenti sotto la propria responsabilità, o altre prove nell'ambito dell'FPC, il fabbricante deve verificare e mantenere adeguata documentazione che questi siano in possesso delle attrezzature/apparecchiature richieste e del personale competente e devono essere soddisfatti i requisiti delle norme applicabili alle attività (es.: apparecchiature, metodo di prova, tarature, ecc.).

IG si riserva il diritto di estendere l'audit al sito del laboratorio esterno al fine di completare le previste valutazioni/verifiche dell'FPC stabilite nella specifica tecnica armonizzata di riferimento. A tal fine il fabbricante deve sottoscrivere con il laboratorio esterno un accordo e, in particolare, tale accordo deve prevedere la possibilità di ricevere eventuali ispezioni da parte dell'Istituto Giordano (Organismo Notificato). IG si riserva il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione, qualora l'organizzazione non rispetti quanto previsto e approvato da IG per l'attuazione della risoluzione delle non conformità e per l'attuazione delle azioni correttive/preventive come indicato nel rapporto di audit e nei relativi moduli di Non Conformità e/o non rispetti i termini fissati per l'invio della documentazione tecnica richiesta (si veda punto 2.2.3.). Tale rifiuto della certificazione avverrà una volta trascorsi 6 (sei) mesi dalla data della conferma rilievi emessa a seguito dell'audit effettuato. Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso.

2.4.4 - Audit supplementari

IG si riserva il diritto, motivato per iscritto all'organizzazione, di effettuare audit supplementari presso il fabbricante. In tale occasione, IG può effettuare o fare effettuare, se ritenuto necessario, prove per verificare il corretto funzionamento dell'FPC e/o le prestazioni del prodotto.

IG fornisce al fabbricante il relativo rapporto di audit/valutazione, completo dell'eventuale rapporto sulle prove eseguite.

Gli audit e le eventuali prove supplementari possono essere effettuati, ad esempio, per i seguenti motivi:

- a) a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti, ritenuti particolarmente significativi, relativi al prodotto/FPC certificato e alla sua conformità alle norme di riferimento e al presente regolamento.
- b) ai fini di revoca della sospensione (riattivazione) del certificato;
- c) a seguito di modifiche apportate dall'organizzazione al prodotto o all'FPC certificato e considerate rilevanti da IG o a seguito di altri cambiamenti che influenzino, in misura significativa, i fattori che determinano la costanza della prestazione dei prodotti;
- d) in presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del GVI sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto le cui prestazioni siano inferiori a quelle dichiarate o non rispondenti alle prescrizioni normative per esse vigenti;
- e) per verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dall'organizzazione;
- f) a fronte di necessità emerse in fase di rilascio del certificato.

In caso di rifiuto degli audit supplementari, senza valide motivazioni, da parte dell'organizzazione, IG può avviare l'iter di sospensione della certificazione/attività di certificazione o revoca della certificazione (vedere cap. 2.9).

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico dell'organizzazione; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito di segnalazioni o reclami che saranno a carico dell'organizzazione solo nel caso in cui gli stessi si rivelino fondati.

Nei casi a), b), c) di cui sopra IG si riserva di svolgere gli audit supplementari anche senza, o con breve preavviso; per tali audit IG non invia all'organizzazione il piano di audit e pone particolare attenzione nella nomina del gruppo di audit a causa dell'impossibilità per l'organizzazione di ricusarne i componenti.

Si evidenzia che le Amministrazioni competenti possono richiedere all'Istituto Giordano di partecipare a tali audit senza o con breve preavviso (vedere anche p. 2.0).

2.4.5 - Conferma del rapporto di audit/valutazione

La competente funzione di IG riesamina il rapporto emesso dal GVI a conclusione dell'audit e la relativa documentazione prodotta nelle verifiche/prove/esami. Nel caso non vi appaia variazioni, lo conferma al fabbricante; in caso contrario, sono opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche apportate.

2.4.6 - Emissione dei certificati/rapporti di prova/classificazione/estensione e conferma di mantenimento dei certificati

A buon esito di tutti gli esami/prove/visite e verifiche previsti dal presente Regolamento (cap. 2 ed allegati 2 e 3), applicabili in base al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (2+, 1 o 1+) prescelto e specificati nel contratto con l'Organizzazione, la funzione competente di IG dopo aver riesaminato gli esiti e aver predisposto la pratica completa di tutta la documentazione, la presenta al Comitato Tecnico per la verifica della pratica di certificazione ai fini della decisione di certificazione.

A buon esito di questa verifica e dell'approvazione della relativa proposta di certificazione, l'Istituto emette il certificato previsto dal sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione prescelto e lo invia/mette a disposizione del fabbricante.

In caso di esito negativo, l'Istituto provvede a comunicare all'Organizzazione tale esito e a concordare con lo stesso le modalità per l'eventuale ripetizione di prove/esami/valutazioni.

Per la conferma di mantenimento dei certificati è sempre condotto il riesame degli esiti degli esami/prove/visite e verifiche di mantenimento da parte della funzione competente di IG e ove previsto (es. presenza di NC Maggiori, vedere p. 2.5.3) gli esiti e la relativa pratica riesaminata sono sottoposti al Comitato tecnico per la decisione di mantenimento della certificazione.

Il rilascio dei certificati/rapporti (di prova/classificazione/estensione/relazioni di calcolo) è effettuato da IG sulla modulistica standard aggiornata; i modelli dei certificati/rapporti emessi sono gestiti in modo

controllato. I certificati e i rapporti di prova/classificazione/estensione e relazioni di calcolo fanno riferimento all'edizione vigente della specifica tecnica armonizzata.

I certificati, come anche i rapporti di prova/classificazione/estensione, sono emessi in formato elettronico protetto con firma digitale e marca temporale. La versione originale dei documenti, in formato digitale, è resa disponibile sul sito www.giordano.it per il download da parte del cliente al quale vengono fornite tramite PEC le credenziali.

Ai fini del mantenimento dei certificati IG comunica all'organizzazione la programmazione delle attività di sorveglianza per il mantenimento degli stessi.

2.4.7 Registrazione dei reclami

La documentazione dell'FPC predisposta dall'organizzazione deve prevedere la registrazione dei reclami, connessi a prodotti/FPC certificati, da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese (trattamenti e azioni correttive/preventive). Tali documenti devono essere tenuti a disposizione di IG.

2.5 - Gestione dei rilievi

2.5.1 - Generalità

Per la gestione dei rilievi riscontrati nel corso degli audit e prove e/o in fase di verifica pratiche(riesame) svolta in IG, valgono le regole contenute nelle procedure interne applicabili.

Il fabbricante, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di audit/valutazione e delle eventuali non conformità riscontrate sul prodotto/FPC, deve proporre a IG le necessarie correzioni ed azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

In particolare le non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, sono classificate, valutate e producono gli effetti illustrati nel seguito.

2.5.2 - Definizione e classificazione rilievi

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono considerate non-conformità maggiori:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi di riferimento;
- la mancata conformità dei risultati delle prove/calcoli/verifiche/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi di riferimento;
- qualsiasi inosservanza o situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto le cui prestazioni siano inferiori a quelle dichiarate o non rispondenti alle leggi per esse vigenti o che potrebbe determinare il mancato o ridotto utilizzo del prodotto per lo scopo cui è destinato;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente regolamento;
- una inosservanza o una situazione che, in base al giudizio e all'esperienza, potrebbe causare carenze nel FPC e/o ridurre materialmente la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati;
- variazioni del prodotto/FPC, procedure di costruzione e/o materiali di prodotti certificati non autorizzate da IG.

NON CONFORMITÀ MINORI

Sono considerate non conformità minori:

- non conformità/situazione che in base al giudizio e all'esperienza del GVI, non è tale da causare carenze sul "prodotto" tali da ridurre la sua capacità di assicurare prestazioni conformi a quanto dichiarato o causare la spedizione di un prodotto con prestazioni non conformi a quanto dichiarato;

- non conformità/situazione che in base al giudizio e all'esperienza del GVI, non è tale da causare significative carenze sul sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati o causare la consegna di un prodotto non conforme a quanto dichiarato;
- la parziale assenza di un elemento dell'FPC a fronte della norma/normativa di riferimento applicabili (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, non influisce sulla costanza della prestazione del prodotto/produzione;
- la mancata documentazione di un elemento dell'FPC, a fronte della specifica tecnica di riferimento, che viene comunque attuato;
- errori occasionali che richiedano interventi tempestivi.

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

Viene considerata osservazione/raccomandazione quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia dell'FPC o del prodotto e che non ha diretta attinenza con le prescrizioni delle specifiche tecniche di riferimento applicabili al prodotto/FPC. Ad esempio:

- ove non sia necessaria una rapida gestione dello scostamento rilevato;
- rilievi che, se non gestiti, potrebbero evolvere verso una non conformità;
- lievi discrepanze dell'FPC rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative;
- nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità:
 - o requisito specificato;
 - o scostamento o mancanza di applicazione del requisito;
 - o evidenza oggettiva.

2.5.3 - Gestione dei rilievi

La certificazione non può essere concessa o mantenuta finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente rimosse e il GVI/IG abbia accertato, con esito favorevole (tramite apposito audit supplementare e/o prove/calcoli supplementari e/o esame di evidenze documentali) la correzione/le azioni correttive e chiusura delle stesse. Analogo iter viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio del GVI/IG sia tale da pregiudicare la costanza della prestazione del prodotto o il funzionamento dell'FPC e/o da poter provocare la consegna di un prodotto con prestazioni inferiori a quelle dichiarate o non rispondenti alle leggi per esse vigenti. In sede del successivo audit sarà cura del GVI verificare l'efficacia dell'azione correttiva.

Per i rilievi classificati non conformità minori, la certificazione può essere concessa o mantenuta solo a seguito dell'approvazione da parte di GVI/IG della proposta di trattamento e AC/AP formulata dal fabbricante e dei relativi tempi di attuazione.

Per i rilievi classificati come "Osservazioni/Raccomandazioni", il fabbricante non è obbligato a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. IG si limita a verificare nel successivo audit di sorveglianza se, e come, il fabbricante ha preso in carico tali osservazioni.

In particolare il Responsabile del Gruppo di audit (RGVI):

1. documenta, registra e comunica agli interessati le non conformità rilevate nel corso degli audit;
2. valuta le correzioni e/o azioni correttive proposte dal richiedente;
3. valuta l'attuazione delle azioni correttive realizzate dal richiedente;
4. valuta l'efficacia delle azioni correttive realizzate dal richiedente.

Per le attività di cui al punto 2 e per le sole valutazioni documentali di cui al punto 3 la valutazione può, in alternativa, essere effettuata dal Direttore Tecnico con eventuale coinvolgimento di esperti tecnici.

La funzione competente di IG riesamina le risultanze delle attività svolte dal RGVI; eventuali richieste di integrazioni/variazioni, saranno formalizzate e notificate alle parti interessate.

Il fabbricante ha la responsabilità di definire e notificare a IG i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere e la relativa pianificazione per approvazione, sul modulo applicabile, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

Le Tempistiche di notifica e chiusura delle correzioni e/o delle AC/AP accettate e delle Osservazioni, le eventuali verifiche di attuazione ed efficacia, e le relative registrazioni, seguono il seguente schema applicativo:

	TIPO VISITA (AUDIT)	DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO ⁽¹⁾	ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO ⁽¹⁾	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE	REGISTRAZIONI
NC MAGGIORI o MINORI	Ogni Tipo	2 Settimane	3 Mesi	Audit Supplementare entro 3 mesi ⁽¹⁾ e/o Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi ⁽¹⁾ e Verifiche nel successivo audit di sorveglianza ⁽²⁾	Moduli applicabili
OSSERVAZIONI	Ogni Tipo	No	NO	Successivo Audit di Sorveglianza ⁽²⁾	Moduli applicabili

Note:

- ⁽¹⁾ L'RGVI/il Direttore Tecnico, nel rispetto delle indicazioni della tabella, definisce e formalizza le tempistiche, in funzione della specifica situazione rilevata e dell'influenza che probabilmente/verosimilmente la non conformità può avere sull'efficacia dell'FPC e sulla capacità dello stesso di assicurare prodotti conformi alle prescrizioni/requisiti applicabili e/o di assicurare la costanza della loro prestazione.
- ⁽²⁾ La periodicità ed estensione delle sorveglianze è stabilita/confermata con la delibera (decisione) del Comitato Tecnico (Funzione deliberante) per l'emissione del certificato e comunicata/confermata al fabbricante contestualmente alla trasmissione del certificato. La periodicità e l'estensione degli audit di sorveglianza possono essere modificate da IG sulla base degli esiti delle valutazioni eseguite, tali modifiche, approvate/deliberate dal Comitato Tecnico (Funzione deliberante), sono comunicate al fabbricante. IL CT delibera anche gli audit supplementari e può richiedere delle evidenze documentali.

2.6 - Dichiarazione di prestazione

Prima dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione disciplinato dal CPR, il fabbricante deve, laddove prevista, redigere la Dichiarazione di Prestazione per attestare che il prodotto da costruzione è conforme a tutte le disposizioni applicabili (requisiti di base, specificazioni tecniche e disposizioni specifiche) del CPR e che è stato oggetto delle procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione previste. I contenuti tipici delle Dichiarazioni di prestazione sono specificati nell'articolo 6 e nell'Allegato III del CPR. La dichiarazione di prestazione può essere fornita dal fabbricante su supporto elettronico o su sito web; in Italia deve essere scritta in lingua italiana (rif. art 6, D.Lgs. 16/06/2017 n. 106), per altri stati membri la DoP è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione (vedere art.7 p.to 4 CPR).

2.7 – Utilizzo della Marcatura CE, del numero identificativo dell'Istituto Giordano quale organismo notificato per il CPR, dei relativi documenti rilasciati e divieto utilizzo del Marchio di IG e del Marchio Accredia

2.7.1 – Utilizzo della Marcatura CE per il CPR

La marcatura CE è apposta dal fabbricante solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.

Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti sia nel CPR che nelle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione (es. Direttiva Macchine) che prevedono la suddetta apposizione.

Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del

prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.

2.7.2 – Utilizzo del numero identificativo dell'Istituto Giordano quale organismo notificato per il CPR e dei relativi documenti rilasciati

L'Organizzazione, una volta ottenuti i documenti (es. certificati, rapporti di prova, ecc.) e per tutto il periodo di validità degli stessi, può farne l'uso consentito ai fini della marcatura CE del prodotto in questione.

L'Organizzazione può rendere noto l'ottenimento dei documenti rilasciati da IG nella maniera più opportuna, ad esempio, l'Organizzazione può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali dei documenti originali ingrandendoli o riducendoli purché essi rimangano leggibili e non siano, in alcun modo, alterati.

Può inoltre indicare il numero identificativo di Istituto Giordano "0407" nella documentazione CE pertinente (es. Dichiarazione di prestazione ed etichetta).

Nell'utilizzo dei documenti o del numero identificativo di IG quale organismo notificato per il CPR, l'Organizzazione deve evitare che essi e la relativa marcatura CE possano intendersi estesi/applicati ad altri siti di produzione o altri prodotti o altro non rientrante nell'attività effettuata.

In tutti i casi in cui l'uso dei documenti rilasciati o del numero identificativo di IG, quale organismo notificato per il CPR, o il riferimento ad essi, possa ingenerare errate interpretazioni nonché ogniqualvolta l'Organizzazione non sia certa di farne uso in conformità al presente regolamento, occorre richiedere autorizzazione a IG.

L'Organizzazione deve immediatamente cessare di fare riferimento ai documenti o al numero identificativo di IG quale organismo notificato per il CPR o al riferimento ad essi:

- in caso di perdita di validità dei documenti rilasciati e, in particolare, a seguito della sospensione, della revoca o della rinuncia della certificazione;
- in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il valore della certificazione e della relativa marcatura CE.

2.7.3 Divieto di utilizzo del Marchio Istituto Giordano e del marchio di ACCREDIA

Istituto Giordano NON concede al fabbricante, a fronte della certificazione per il CPR, l'utilizzo del Marchio Istituto Giordano, l'Organizzazione NON può altresì utilizzare il Marchio dell'Ente di accreditamento ACCREDIA né il Marchio ACCREDIA abbinato a quello Istituto Giordano, né citare impropriamente l'Ente di accreditamento e l'accREDITamento stesso (rif. documento ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito web "www.accredia.it").

2.8 – Modifiche al FPC/Prodotto o alle specifiche tecniche armonizzate

Quanto riportato nei seguenti punti 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 e 2.8.5 si applica ai sistemi "1", "1+" e "2+".

Per il sistema "3" si precisa che i valori riportati sui rapporti di prova/classificazione e relazioni di calcolo, delle prove/calcoli di tipo effettuate dal laboratorio notificato, sono i risultati delle prove effettuate su un campione rappresentativo del prodotto o gruppo di prodotti, pertanto, qualsiasi modifica significativa apportata al prodotto o al processo produttivo dal fabbricante (FPC) invalida la rappresentatività.

Si rimanda, rispettivamente, all'allegato 3 e all'allegato 1 per la descrizione dei sistemi di VVCP e per i compiti spettanti al laboratorio notificato e al fabbricante.

2.8.1 – Modifiche al FPC/Prodotto

Il fabbricante intestatario dei documenti di VVCP (certificato di costanza della prestazione del prodotto o Certificato di conformità del FPC) deve informare preventivamente IG in maniera ufficiale circa tutte le modifiche che intende apportare ai propri prodotti o al relativo FPC o al processo produttivo o agli impianti produttivi o circa ogni cambiamento tale da influenzare i fattori che determinano la costanza della prestazione o la conformità dei prodotti ai requisiti applicabili.

La documentazione inerente le modifiche deve essere sottoposta a IG che svolge tutte le necessarie verifiche/valutazioni. IG valutate le modifiche, comunica al fabbricante le proprie decisioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte specificando le verifiche, prove, valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguire. Il fabbricante dovrà accettare le decisioni di IG, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare verifiche documentali, prove e/o valutazioni accertamenti supplementari (ripetizione delle prove/calcoli di tipo solo per il sistema 1 e 1+, e/o degli audit supplementari sul FPC), la sospensione dei documenti di VVCP o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione, in caso di non accettazione si applica quanto nel paragrafo 2.8.4.

Per tali prove/valutazioni si seguono, secondo applicabilità, le procedure stabilite nel presente regolamento per il pertinente sistema di VVCP compreso il riesame degli esiti da parte della funzione competente di IG.

Tutte le spese relative alle valutazioni supplementari o alla ripetizione integrale dell'iter di valutazione sono da considerarsi a carico del Fabbricante.

Pertanto il fabbricante, prima di immettere sul mercato il prodotto modificato, deve attendere l'approvazione di IG.

2.8.2 – Modifiche alle specifiche tecniche armonizzate

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle Specifiche Tecniche Armonizzate o al presente regolamento, IG provvederà a:

- informare in forma scritta il fabbricante presente nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di VVCP (certificato di costanza della prestazione o certificato di conformità dell'FPC) o che abbia avviato l'iter di certificazione;
- prendere in considerazione le osservazioni presentate dal fabbricante in possesso di un Certificato di costanza della prestazione o di conformità dell'FPC o in corso di certificazione;
- specificare e notificare ai fabbricanti interessati la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare l'adeguatezza dei provvedimenti presi dal fabbricante per conformarsi alle nuove prescrizioni; anche tramite valutazioni supplementari a spese del fabbricante da effettuarsi entro i tempi stabiliti.

Le valutazioni ritenute necessarie dall'Istituto comprendono una o più delle seguenti attività:

- accertamenti, valutazioni documentali e analisi/prove/esami per verificare la conformità e la costanza della prestazione del prodotto (o campioni di esso) alla nuova specifica tecnica armonizzata;
- verifiche documentali e/o audit per verificare la conformità del FPC alla nuova specifica tecnica armonizzata.

Per tali valutazioni si seguono, secondo applicabilità, le procedure stabilite nel presente regolamento per il pertinente sistema di VVCP compreso il riesame degli esiti da parte della funzione competente di IG.

Il Fabbricante deve accettare le decisioni dell'Istituto, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare le valutazioni supplementari sopra indicate o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione, in caso di non accettazione si applica quanto nel paragrafo 2.8.4. Il mancato adeguamento del fabbricante alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

Nel caso di ritiro delle norme armonizzate/ETA senza sostituzione la DT invia al fabbricante notifica di revoca (ritiro) dei certificati (sistemi 1, 1+ e 2+) tramite PEC.

2.8.3 – Riemissione dei certificati

A seguito dell'esito positivo dei suddetti accertamenti, compreso il riesame degli esiti da parte della funzione competente, l'Istituto, ove necessario, riemette, previa delibera del comitato tecnico i certificati con riferimento alle modifiche apportate ai prodotti e/o al FPC e/o al processo produttivo e/o agli impianti produttivi e/o altre modifiche.

2.8.4 – Rinuncia, sospensione e revoca

Il Fabbricante che non accetti le decisioni dell'Istituto può rinunciare alla certificazione nei modi indicati al paragrafo 2.11 o incorrere nei provvedimenti sanzionatori di cui al capitolo 2.9.

Qualora il Fabbricante non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti/FPC alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove/analisi/esami o visite/verifiche non siano soddisfacenti, verrà sospe-

so/revocato il certificato oggetto della revisione delle Specifiche Tecniche Armonizzate o della modifica del prodotto/FPC/impianto (vedere capitolo 2.9).

2.8.5 – Limitazioni all'utilizzo della Certificazione e relativa Marcatura CE

Il Fabbricante non può utilizzare la marcatura CE, né i riferimenti ai certificati rilasciati, né i riferimenti al numero di identificazione dell'Istituto quale Organismo Notificato per i prodotti che siano stati modificati o per i quali sia stato modificato il FPC e/o il sito produttivo e/o processo produttivo finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di IG.

2.9 - Sospensione o revoca della validità delle certificazioni

2.9.1 Sospensione delle certificazioni

IG, per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto al fabbricante tramite comunicazione per posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, la certificazione concessa. Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- il fabbricante rifiuta o fa ostacolo agli audit (visite ispettive e/o prove) entro i termini previsti;
- il fabbricante non gestisce correttamente i reclami;
- gli audit di mantenimento evidenziano gravi carenze nel prodotto/FPC, ma che, a giudizio di IG, non siano comunque tali da comportare la revoca immediata della certificazione;
- il fabbricante non rispetta i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive;
- il fabbricante non rispetta quanto previsto e approvato da IG per l'attuazione della risoluzione delle non conformità e per l'attuazione delle azioni correttive/preventive;
- il fabbricante non rispetta i termini fissati per l'invio della documentazione tecnica richiesta da IG;
- il fabbricante contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o alle specifiche tecniche del prodotto/FPC applicabili o avanza formale richiesta in tal senso a IG;
- il fabbricante ne fa richiesta per giustificati motivi;
- il fabbricante apporta modifiche rilevanti al prodotto e/o all'FPC e/o apporta altri cambiamenti tali da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili senza la dovuta notifica a IG o in mancanza di approvazione da parte di quest'ultimo;
- il fabbricante non provvede ad adeguare il proprio prodotto/FPC a nuove disposizioni/norme/Specifiche Tecniche applicabili al prodotto/FPC stesso;
- si riscontrino eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a IG;
- mancato pagamento da parte del fabbricante dei compensi dovuti a IG, nei termini previsti dal contratto;
- se il fabbricante ha fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di IG(Organismo notificato) da apporre sulla dichiarazione di prestazione ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da IG e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da IG;
- il fabbricante rifiuta od ostacola la partecipazione alle eventuali verifiche ispettive / controlli di osservatori della Amministrazione competente di vigilanza o dell'Ente di Accreditamento.
- il fabbricante interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o interrompe l'attuazione dell'FPC per un periodo di tempo considerevole (in tali casi la sospensione può protrarsi fino a 12 mesi);
- in ogni altra circostanza che IG, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla costanza di prestazione dei prodotti o sul funzionamento del FPC.

In caso di sospensione, IG ne dà notifica ufficiale al fabbricante con posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, comunicando anche, le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

Durante la sospensione, il fabbricante non può far uso della certificazione (numero del Certificato, identificativo IG, ecc.) in tutti i documenti di accompagnamento alla Marcatura CE.

IG comunica il provvedimento di sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la sospensione, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet.

Se il fabbricante soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da IG, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione), dandone comunicazione allo stesso. In caso contrario, IG procederà alla revoca del certificato o alla riduzione di esso, in caso di sospensione parziale.

IG comunica il provvedimento di revoca della sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la revoca della sospensione, ad esempio sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era stata resa pubblica.

2.9.2 Revoca delle certificazioni

IG, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto al fabbricante tramite posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, ha facoltà di annullare la certificazione e revocare il certificato senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- si verifichino circostanze, quali quelle citate in 2.9.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- il fabbricante non ottempera alle condizioni poste da IG per la revoca della sospensione della certificazione;
- si presentano rilevanti non conformità del prodotto fabbricato/in fabbricazione e/o del FPC rispetto alla documentazione tecnica sottoposta a IG o rispetto ai requisiti applicabili;
- gli audit/le verifiche di mantenimento rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica;
- siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi
- il fabbricante interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o interrompe l'attuazione dell'FPC per un periodo di tempo considerevole (in generale superiore ai 12 mesi);
- IG modifica le regole del proprio sistema certificativo e il fabbricante si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- il fabbricante, finito il periodo di coesistenza della vecchia edizione della specifica tecnica armonizzata, non fornisce le evidenze richieste per il passaggio alla nuova edizione;
- il fabbricante è ripetutamente inadempiente in materia di corretta gestione dei reclami;
- il fabbricante contravviene agli accordi stipulati con IG o avanza formale richiesta in tal senso;
- morosità persistente nei pagamenti dei servizi a IG nei termini previsti dal contratto;
- il fabbricante rinuncia formalmente alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti/FPC per i quali aveva ottenuto la certificazione. Nel caso di rinuncia parziale, IG aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti/FPC (riduzione della certificazione) oggetto della rinuncia stessa;
- se il fabbricante ha ripetutamente fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di IG da apporre sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da IG e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da IG;
- qualora il fabbricante non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da IG in caso di modifica del contratto;
- per ogni altro valido motivo, a giudizio di IG.

La revoca del certificato viene notificata in modo ufficiale al fabbricante mediante posta certificata PEC o altro mezzo equivalente e resa pubblica da IG (ad esempio, evidenziando lo stato di revoca del certificato nell'elenco dei certificati di conformità di prodotto/FPC pubblicato sul proprio sito internet).

IG comunica il provvedimento di revoca alle Amministrazioni competenti e si riserva di comunicarlo ad altri terzi che ne facciano richiesta.

Il fabbricante che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

In caso di revoca il fabbricante si impegna a:

- non utilizzare più il certificato ai fini della marcatura CE;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione.

IG può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso.

Qualora il fabbricante, successivamente alla revoca del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, IG può adire le vie legali.

2.10 – Trasferimento della certificazione

Qualora un Fabbricante, già in possesso di certificazione per i VVCP 1, 1+, 2+, emessa da un Organismo Notificato diverso da IG, presenti domanda secondo quanto indicato al paragrafo 2.1, IG, verificato che il certificato sia in corso di validità e non sia sospeso con riferimento ai siti e allo scopo di certificazione, applica quanto previsto dal documento IAF MD2¹, in particolare applica quanto segue:

¹ Il documento IAF MD2 è disponibile nel sito "<http://www.iaf.nu>"; l'istituto, su specifica richiesta, ne fornisce copia al Fabbricante.

- verifica che l'oggetto di certificazione rientri nelle specifiche tecniche armonizzate per le quali IG è notificato;
- definisce lo stadio del ciclo di certificazione;
- verifica la richiesta ed il riesame delle motivazioni alla base del trasferimento;
- accerta la validità e lo stato del certificato rilasciato dal precedente organismo notificato;
- effettua un esame documentale come riportato al paragrafo 2.2 del presente regolamento;
- riesamina i rapporti di audit/valutazione/verifica/esame condotti dall'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- esamina le evidenze delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche precedenti e/o le evidenze della verifica della loro messa in atto da parte dell'Organismo Notificato che aveva emesso il certificato;
- riesamina gli eventuali reclami o segnalazioni pervenuti dai clienti e da altre parti interessate, comprese le amministrazioni competenti, ricevuti dal Fabbricante inerenti il FPC/Prodotto oggetto del trasferimento della certificazione e le relative azioni intraprese;
- effettua un eventuale audit presso il Fabbricante ed eventuali prove/esami/verifiche, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza. L'eventuale visita di valutazione presso il Fabbricante, viene preferibilmente condotta in concomitanza del primo audit periodico utile di mantenimento del FPC e/o in accordo a richieste specifiche del fabbricante, se ne ricorrono le condizioni.

Il contratto tra IG e il Fabbricante è gestito con le stesse modalità riportate al capitolo 1.1, 2.0, 2.1 e 5, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa delibera (decisione) da parte del Comitato Tecnico (Funzione deliberante), è rilasciata, per il prodotto/FPC oggetto di trasferimento, la certificazione come previsto nel presente Regolamento

In generale, per l'effettuazione degli audit periodici di sorveglianza, si seguono i criteri stabiliti nel presente regolamento.

2.11 Rinuncia alla certificazione

Il Fabbricante può presentare all'Istituto, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi (vedere anche p. 2.8.4).

Nel caso di rinuncia parziale, l'Istituto riesamina i motivi adottati dal Fabbricante per la riduzione dello scopo del certificato e riemette la certificazione escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che il Fabbricante stesso deve intraprendere per i prodotti già fabbricati (ad esempio, azioni sui prodotti a magazzino o in commercio).

3 - VOLTURA O EMISSIONE DEL CERTIFICATO PER RIVENDITORE

Nel caso il Fabbricante o il Mandatario intendano modificare la ragione sociale, o nel caso intendano trasferire, cedere, trasformare e conferire la Società o l'Azienda, il Fabbricante o il Mandatario devono formalmente e preventivamente comunicare a IG tali intenzioni.

3.1 - Valutazioni/Accertamenti ai fini della voltura del certificato

IG comunica, in forma scritta, l'iter da seguire e la relativa documentazione da presentare e le valutazioni supplementari ritenute necessarie al fine di procedere alla voltura. Tali attività supplementari sono a spese del soggetto richiedente. Per tali valutazioni si seguono, secondo applicabilità, le procedure stabilite nel presente regolamento per il pertinente VVCP. A seguito dell'esito positivo dei suddetti accertamenti e valutazioni, IG riemette un nuovo certificato, revocando o revisionando quello precedente.

Il nuovo Fabbricante non può utilizzare i certificati rilasciati né i riferimenti al numero di identificazione di IG quale Organismo notificato e non possono applicare la relativa Marcatura CE finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di IG.

3.2 - Emissione e Mantenimento della Certificazione per rivenditori

Nel caso in cui l'intestatario di un Certificato (VVCP1+, VVCP1, VVCP2+), emesso da Istituto Giordano, autorizzi la commercializzazione dei prodotti oggetto di certificazione a favore di un'organizzazione, che si configura come Fabbricante autorizzato a commercializzare con il proprio nome o marchio commerciale (di seguito per comodità identificato con il termine "Rivenditore"), si procede con le seguenti modalità.

Viene emessa un'offerta di certificazione che, sulla base del sistema VVCP applicabile contempla le attività che dovranno essere effettuate da IG a fini del rilascio e del mantenimento del certificato; in particolare è ammesso, a giudizio di Istituto, non eseguire la visita ispettiva presso il rivenditore salvo che alcune attività possano influire sulle caratteristiche certificate (es magazzino, tracciabilità, gestione NC, ecc) oppure che non ci siano informazioni/evidenze sufficienti a supporto.

A buon esito della verifica della documentazione richiesta, dell'eventuale visita ispettiva e della gestione e positiva chiusura degli eventuali rilievi, la funzione competente dell'Istituto predispone la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al pertinente Comitato Tecnico per la verifica ai fini della decisione di certificazione.

A buon esito delle verifiche e approvazione della relativa proposta di certificazione (positiva decisione del CT), l'Istituto emette il certificato e lo rende disponibile nell'area riservata al download dei documenti / invia al rivenditore con apposita comunicazione.

La validità del Certificato del "Rivenditore" è subordinato alla validità del Certificato "Origine" intestato al fabbricante che realizza il prodotto.

4 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Fatti salvi gli obblighi di legge specifici per il CPR (esempio Art. 43, punto 10, del Regolamento UE 305/2011 e art. 27 del D.Lgs 106/2017), trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

Istituto Giordano assicura che tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività di cui al presente regolamento sono trattate in maniera strettamente riservata, fanno eccezione e si ritengono già autorizzate le eventuali informazioni fornite all'Ente di accreditamento, alle Amministrazioni competenti e all'Autorità di notifica a fronte delle loro attività di verifica per l'Accreditamento / Autorizzazione e Notifica.

6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si applicano le condizioni contrattuali contenute nel documento dell'Istituto "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" (CGC) nell'edizione in vigore.

7 - COMUNICAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI E PUBBLICAZIONE ON-LINE

IG periodicamente invia alle Amministrazioni competenti, una relazione sintetica con indicazione delle attività svolte nel precedente anno. La relazione contiene, tra le altre informazioni, il numero complessivo dei certificati e dei rapporti (di prova/classificazione/estensione e le relazioni di calcolo), emessi, modificati, sospesi e revocati; indicando anche le motivazioni di tali provvedimenti.

IG comunica all'Autorità notificante:

- i dati delle certificazioni e dei rapporti compresi i provvedimenti di revoca (ritiro), sospensione e limitazione, comunica inoltre le attività di certificazione rifiutate (tale informazione è resa disponibile anche alle Amministrazioni competenti);
- qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica (tale informazione è resa disponibile anche alle Amministrazioni competenti);
- le informazioni richieste dalle Autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- su richiesta, di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto dei compiti di parte terza svolti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Si seguono per quanto sopra indicato le modalità di comunicazione dei dati/informazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti e dalle disposizioni delle Amministrazioni competenti e Autorità di notifica (*in particolare si fa riferimento a quanto indicato all'art. 53 del Reg 305/2011/UE e ai par. 5 dell'allegato C e 5.4 del allegato D del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106*).

IG provvede inoltre alla pubblicazione sul sito web dei dati dei certificati/rapporti inerenti le attività di prova/classificazione e le relazioni di calcolo, tali dati sono aggiornati con una frequenza almeno settimanale.

IG fornisce agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento, informazioni pertinenti sulle attività di valutazione e/o verifica con risultati negativi e, su richiesta da parte degli altri organismi notificati, di risultati positivi emergenti.

8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE AI FINI DEL RILASCIO DA PARTE DI IG DEI RELATIVI DOCUMENTI

Le registrazioni salienti comprovanti le attività di valutazione e di verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione effettuate da IG sono conservate da IG stesso, in apposito fascicolo, per tutta la durata del relativo contratto stipulato col fabbricante e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione.

Per i dettagli si rimanda alla procedura interna di Istituto Giordano P-CPD-001, CPR - Processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

ALLEGATO 1 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) applicati da IG (Compiti dell’Organismo Notificato), Compiti del Fabbricante e relativi documenti di conformità emessi

Qui di seguito è riprodotta la Tabella che sintetizza per ogni tipologia di Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione i compiti del fabbricante e di IG in qualità di organismo notificato (Organismo di certificazione e/o Laboratorio) ed i relativi documenti di valutazione e verifica della costanza della prestazione rilasciati.

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base ai sistemi che seguono:

Sistema	Compiti del Fabbricante	Compiti dell’Organismo Notificato	Documenti di VVCP
4	Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	//	Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante
3	Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Valutazione della prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.	Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante <i>accompagnata dai</i> Documenti di valutazione delle prestazioni (rapporti di prova, relazioni di calcolo, ecc.) del prodotto-tipo rilasciati dal Laboratorio Notificato
2+	Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prove prescritto	Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC). <i>sulla base di</i> Ispezione Iniziale dello stabilimento di produzione e del Controllo di produzione in Fabbrica (FPC). Sorveglianza, valutazione e verifica continue del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante <i>accompagnata dal</i> Certificato di conformità del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) rilasciato dall’Organismo Notificato

Sistema	Compiti del Fabbricante	Compiti dell'Organismo Notificato	Documenti di VVCP
1	<p>Controllo di produzione in fabbrica (FPC).</p> <p>Altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prove prescritto</p>	<p>Certificazione della costanza della prestazione del prodotto <i>sulla base di</i></p> <p>Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.</p> <p>Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).</p> <p>Sorveglianza, valutazione e verifica continue del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).</p>	<p>Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante</p> <p><i>accompagnata da</i></p> <p>Documenti di valutazione delle prestazioni (rapporti di prova, relazioni di calcolo, ecc.) del prodotto-tipo rilasciati dall'Organismo Notificato.</p> <p>Certificato di costanza della prestazione del Prodotto rilasciato dall'Organismo Notificato</p>
1+	<p>Controllo di produzione in fabbrica (FPC)</p> <p>Prove ulteriori su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prove prescritto.</p>	<p>Certificazione di costanza della prestazione del prodotto <i>sulla base di</i></p> <p>Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.</p> <p>Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del Controllo di produzione in Fabbrica (FPC).</p> <p>Sorveglianza, valutazione e verifica continue del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).</p> <p>Prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.</p>	<p>Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante</p> <p><i>accompagnata da</i></p> <p>Documenti di valutazione delle prestazioni (rapporti di prova, relazioni di calcolo, ecc.) del prodotto-tipo) rilasciati dall'Organismo Notificato.</p> <p>Certificato di costanza della prestazione del Prodotto rilasciato dall'Organismo Notificato</p> <p>Documenti di valutazione delle prestazioni (Rapporti di prova, Relazioni di calcolo,...) relativi alle prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere rilasciati dall'Organismo Notificato.</p>

I modelli dei documenti di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni, emessi dall'Istituto, sono gestiti in maniera controllata dal Centro Documentazione.

A) Mantenimento dei documenti di VVCP

I seguenti documenti di VVCP sono soggetti a sorveglianza per il mantenimento della loro validità:

Sistema	Compiti del Fabbricante	Compiti dell'Organismo Notificato	Documento di VVCP
2+	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prove prescritto.	Conferma della Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) <i>sulla base di</i> Sorveglianza valutazione e verifica continue del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante <i>accompagnata dalla</i> Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di conformità del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).
1	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.	Conferma della Certificazione di costanza della prestazione del prodotto <i>sulla base di</i> Sorveglianza, valutazione e verifica continue del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante <i>accompagnata dalla</i> Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di conformità CE del prodotto.
1+	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Conferma della Certificazione di costanza della prestazione del prodotto <i>sulla base di</i> Sorveglianza, valutazione e verifica continue del Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.	Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante <i>accompagnata da</i> Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di costanza della prestazione del prodotto. Documenti di valutazione delle prestazioni (Rapporti di prova, Relazioni di calcolo,...) relativi alle prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere rilasciati dall'Organismo Notificato.

La sorveglianza viene realizzata mediante audit presso il/i sito/i produttivo/i del richiedente mirate alla verifica della conformità del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) ai requisiti stabiliti; la sorveglianza, salvo diverse indicazioni contenute nelle specifiche tecniche armonizzate, è costituita dalle seguenti visite/verifiche:

- visite di sorveglianza (con cadenza annuale, salvo diversa indicazione stabilita dalle specifiche tecniche armonizzate) per il mantenimento della certificazione dell' FPC (sistema 2+) o di costanza della prestazione del Prodotto (sistemi 1 e 1+); la periodicità decorre dalla data di effettuazione dell'audit iniziale;
- prove di controllo di campioni prelevati in fabbrica o nei depositi (sistema 1+);
- ove richiesto dalle specifiche tecniche armonizzate, visite per il prelievo di campioni da sottoporre a prove di verifica periodiche (sistemi 1 e 1+).

B) Validità dei documenti di VVCP emessi

La validità dei documenti di VVCP emessi da IG è, ove applicabile (sistemi di attestazione 1, 1+ e 2+), soggetta al positivo esito delle verifiche di sorveglianza.

I rapporti di prova delle prove di tipo non perdono la loro validità se il prodotto è ancora in produzione e non sono intervenuti cambiamenti nelle norme di riferimento, nella progettazione, nei materiali e/o nelle procedure di costruzione.

Inoltre i certificati possono essere sospesi/revocati nel caso siano intervenute modifiche alle specifiche tecniche armonizzate e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi o nel caso le valutazioni effettuate da IG evidenzino il mancato soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Si veda il punto 2.9 del presente regolamento per le condizioni/situazioni che determinano la sospensione/revoca dei documenti di VVCP.

ALLEGATO 2 – Fac-simile dei Modelli di domanda di certificazione

(Esempio per sistema VVCP 1 e 1+)

**DOMANDA PER LA VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA
PRESTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE**

Ragione Sociale Richiedente* :					
Indirizzo sede legale:		Via	n.	Città:	Prov:
Persona Riferimento:		Eventuale consulente:			
Telefono:		Fax:			
email:		PEC (posta elettronica certificata)			
P.IVA:		C.F.:			
Banca di appoggio:		IBAN:			
Eventuale sede amministrativa diversa da sede legale:					
SITO PRODUTTIVO / FABBRICANTE (Se diverso da sopra)					
Denominazione:					
Indirizzo:		Via	n.	Città:	Prov:
Persona Riferimento:		Telefono:			
Eventuali processi affidati in esterno (outsourcing)					
Denominazione prodotto da certificare:			Specifica tecnica di riferimento:		

In conformità alla parte applicabile dell'allegato ZA della/e norma/e per quanto contenuto in esso si richiede di avviare l'iter di certificazione previsto ai fini del rilascio dei documenti di conformità secondo il seguente **sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione** (derivato dal tipo di prodotto, processo produttivo e destinazione d'uso)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione richiesto	1, 1+
---	--------------

Il **richiedente** dichiara di non aver presentato analoga domanda ad un altro Organismo Notificato.

Il **richiedente** con la sottoscrizione della presente domanda si impegna ad accettarla come contratto e si impegna altresì a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento 305/2011 e nel Regolamento CPR di Istituto Giordano S.p.A. (REG-CPD);
- attenersi, riconoscere carattere contrattuale ed approvare il "Regolamento a seguito disposizioni legislative per il rilascio dei documenti di conformità alle specifiche tecniche per il regolamento n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR)" (REG-CPD) e le "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC) ultime revisioni vigenti (disponibili su www.giordano.it, o inviati su richiesta);
- collaborare e dare la necessaria assistenza ai tecnici di Istituto Giordano S.p.A. nelle fasi di valutazione/verifica previste ai fini della certificazione;
- approvare le condizioni contenute nell'offerta Istituto Giordano S.p.A. n. del .../.../....., la quale costituisce parte integrante della presente domanda, ed a corrispondere all'Istituto Giordano S.p.A. i diritti relativi all'attività di certificazione, con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione non si concluda con il rilascio dei documenti di attestazione previsti. Eventuali ripetizioni/implementazioni di attività dovute a cause indipendenti dall'Istituto Giordano S.p.A., saranno fatturate secondo quanto indicato in offerta;
- corrispondere pertanto allo stesso i diritti relativi all'attività di testing e relativi oneri, con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività non si concluda con l'emissione dei rapporti di prova/calcoli;
- non fare uso improprio o ingannevole della certificazione conseguita o tale da recare discredito a Istituto Giordano S.p.A.

Con la firma verranno accettate tutte le condizioni di vendita allegate all'offerta.

Data: _____ Timbro e firma (Legale rappresentante o procuratore) per accettazione

Le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano, le clausole di cui ai punti a), b), c), d), e), f) del presente contratto, le clausole 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 delle "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC) e i punti 2.0, 2.1, 2.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3, 4, 5, 6 del "Regolamento a seguito disposizioni legislative per il rilascio dei documenti di conformità alle specifiche tecniche per il Regolamento n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR)" (REG-CPD).

_____ Timbro e firma (Legale rappresentante o procuratore) per accettazione

SPEDIRE LA DOMANDA A:
fax: 0541 340638 e/o email: cpd@giordano.it

¹Nel caso il richiedente non si configuri come un "fabbricante" ma come "mandatario", inviare anche atto formale di nomina.

(Esempio per sistema VVCP 2+)

DOMANDA PER LA VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

Ragione Sociale Richiedente*:					
Indirizzo sede legale:		Via	n.	Città:	Prov:
Persona Riferimento:		Eventuale consulente:			
Telefono:		Fax:			
email:		PEC (posta elettronica certificata)			
P.IVA:		C.F.:			
Banca di appoggio:		IBAN:			
Eventuale sede amministrativa diversa da sede legale:					
SITO PRODUTTIVO / FABBRICANTE (Se diverso da sopra)					
Denominazione:					
Indirizzo:		Via	n.	Città:	Prov:
Persona Riferimento:		Telefono:			
Eventuali processi affidati in esterno (outsourcing)					
Denominazione prodotto da certificare:			Specifica tecnica di riferimento:		

In conformità alla parte applicabile dell'allegato ZA della/e norma/e per quanto contenuto in esso si richiede di avviare l'iter di certificazione previsto ai fini del rilascio dei documenti di conformità secondo il seguente sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (derivato dal tipo di prodotto, processo produttivo e destinazione d'uso)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione richiesto	2+
---	-----------

Il richiedente dichiara di non aver presentato analogo domanda ad un altro Organismo Notificato.

Il richiedente con la sottoscrizione della presente domanda si impegna ad accettarla come contratto e si impegna altresì a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento 305/2011 e nel Regolamento CPR di Istituto Giordano S.p.A. (REG-CPD);
- b) attenersi, riconoscere carattere contrattuale ed approvare il "Regolamento a seguito disposizioni legislative per il rilascio dei documenti di conformità alle specifiche tecniche per il regolamento n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR)" (REG-CPD) e le "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC) ultime revisioni vigenti (disponibili su www.giordano.it, o inviati su richiesta);
- c) collaborare e dare la necessaria assistenza ai tecnici di Istituto Giordano S.p.A. nelle fasi di valutazione/verifica previste ai fini della certificazione;
- d) approvare le condizioni contenute nell'offerta Istituto Giordano S.p.A. n. del .../.../....., la quale costituisce parte integrante della presente domanda, ed a corrispondere all'Istituto Giordano S.p.A. i diritti relativi all'attività di certificazione, con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione non si concluda con il rilascio dei documenti di attestazione previsti. Eventuali ripetizioni/implementazioni di attività dovute a cause indipendenti dall'Istituto Giordano S.p.A., saranno fatturate secondo quanto indicato in offerta;
- e) non fare uso improprio o ingannevole della certificazione conseguita o tale da recare discredito a Istituto Giordano S.p.A.

Con la firma verranno accettate tutte le condizioni di vendita allegate all'offerta.

Data: Timbro e firma (Legale rappresentante o procuratore) per accettazione

Le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano, le clausole di cui ai punti a), b), c), d), e), del presente contratto, le clausole 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 delle "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC) e i punti 2.0, 2.1, 2.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3, 4, 5, 6 del "Regolamento a seguito disposizioni legislative per il rilascio dei documenti di conformità alle specifiche tecniche per il Regolamento n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR)" (REG-CPD).

Timbro e firma (Legale rappresentante o procuratore) per accettazione

SPEDIRE LA DOMANDA A:
fax: 0541 340638 e/o email: cpd@giordano.it

*Nel caso il richiedente non si configuri come un "fabbricante" ma come "mandatario", inviare anche atto formale di nomina.

(Esempio per sistema VVCP 3)

**DOMANDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE**

Ragione Sociale Richiedente*:					
Indirizzo sede legale:	Via:	n.:	Città:	CAP:	Prov.:
Persona Riferimento:	Eventuale consulente:				
Telefono:	Fax:				
email:	PEC (posta elettronica certificata):				
P.IVA:	C.F.:				
Banca di appoggio:	IBAN:				
Eventuale sede amministrativa diversa da sede legale:					
SITO-PRODUTTIVO /-FABBRICANTE (Se diverso da sopra)					
Denominazione:					
Indirizzo:	Via:	n.:	Città:	CAP:	Prov.:
Persona Riferimento:		Telefono:			
Eventuali processi affidati in esterno (outsourcing):					
Denominazione prodotto da certificare:			Specifica tecnica di riferimento:		

in conformità alla parte applicabile dell'allegato ZA della/e norma/e per quanto contenuto in esso si richiede di avviare l'iter di certificazione previsto ai fini del rilascio dei documenti di conformità secondo il seguente sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (derivato dal tipo di prodotto, processo produttivo e destinazione d'uso)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione richiesto: 3

- il richiedente dichiara di non aver presentato analoghe domande ad un altro Organismo Notificato.
- il richiedente con la sottoscrizione della presente domanda si impegna ad accettarla come contratto e si impegna altresì a:
 - a) rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento 305/2011 e nel Regolamento CPR di Istituto Giordano S.p.A. (REG-CPD);
 - b) attenersi, riconoscere carattere contrattuale ed approvare il "Regolamento a seguito disposizioni legislative per il rilascio dei documenti di conformità alle specifiche tecniche per il regolamento n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR)" (REG-CPD) e le "Condizioni Generali di Contratto per la certificazione" (CGC) ultime revisioni vigenti (disponibili su www.giordano.it, o inviati su richiesta);
 - c) approvare le condizioni contenute nell'offerta Istituto Giordano S.p.A. n. del .../.../....., la quale costituisce parte integrante della presente domanda, ed a corrispondere all'Istituto Giordano S.p.A. i diritti relativi all'attività di test, con il pagamento delle prove effettuate a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività non si concluda con il rilascio dei documenti previsti. Eventuali ripetizioni/implementazioni di attività dovute a cause indipendenti dall'Istituto Giordano S.p.A. saranno fatturate secondo quanto indicato in offerta;
 - d) non fare uso improprio o ingannevole della certificazione conseguita o tale da recare discredito a Istituto Giordano S.p.A.

Per i prodotti soggetti alle prestazioni di Reazione al Fuoco, si ravvisa che non da indicazione del produttore, l'offerta è predisposta per un sistema VVCP3 in quanto il fabbricante dichiara che nella produzione non esiste una fase di miglioramento della prestazione di reazione al fuoco, dovuta alla presenza o aggiunta di ignifuganti o alla limitazione del contenuto di sostanza organica; pertanto anche considerando le variabili di produzione e un fattore di sicurezza, non esiste la possibilità di un cambio delle classi di Reazione al Fuoco come descritto nel documento CPD AG "Approved Documents" N° CPD/06/234 rev. 1

In caso di applicazione dell'art. 46 del Reg. 305/2011/UE, il Richiedente dichiara che si è reso necessario utilizzare un impianto diverso da quello di Istituto Giordano S.p.A. per motivi tecnici e/o economici e/o logistici e che l'impianto messo a disposizione è tenuto sotto controllo ed in stato di corretto esercizio per le prove in oggetto alla presente offerta, così come verificato e approvato da Istituto Giordano S.p.A.

Con la firma verranno accettate tutte le condizioni di vendita allegate all'offerta.

Data: _____ Timbro e firma (Legale rappresentante o procuratore) per accettazione: _____

Le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano, le clausole di cui ai punti a), b), c), d), e), f) del presente contratto, i punti 2.1., 2.3-2.4.6., 2.7., 2.10., 5 del "Regolamento a seguito disposizioni legislative per il rilascio dei documenti di conformità alle specifiche tecniche per il Regolamento n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR)" (REG-CPD) e gli articoli 8), 9), 10) delle condizioni di vendita allegate.

_____ Timbro e firma (Legale rappresentante o procuratore) per accettazione: _____

*Nel caso il richiedente non si configuri come un "fabbricante" ma come "mandatario", inviare anche atto formale di nomina.

SPEDIRE LA DOMANDA A:
fax: 0541-340638 e/o email: cpd@giordano.it



ALLEGATO 3 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: descrizione e procedure

Si riportano di seguito la descrizione e le procedure da applicare dei vari sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione che prevedono l'intervento dell'Istituto; le procedure ricalcano le indicazioni delle Linee guida emesse dall'Advisory Group del GNB-CPR (Gruppo degli organismi notificati per il CPR).

A) - Prove/calcoli di tipo (Sistema 3)

IG richiede al fabbricante i campioni per l'effettuazione delle prove di tipo, inviandogli specifiche istruzioni.

Il campionamento, di responsabilità del fabbricante, deve essere effettuato in conformità ai requisiti di campionamento definiti nelle specifiche tecniche armonizzate; nel caso in cui, nelle suddette, non siano definite delle regole precise, il fabbricante dovrà uniformarsi alle linee guida emesse dal gruppo degli organismi notificati per quel prodotto; comunque, i campioni devono essere rappresentativi del tipo di prodotto per il quale è stata richiesta l'attività di valutazione, in termini di caratteristiche tecniche, tecnologie di produzione, metodi di assemblaggio, ecc.

Ricevuti i campioni necessari ed esaminata la documentazione tecnica a corredo degli stessi, IG esegue le prove di tipo in accordo alle specifiche tecniche armonizzate (come identificate nel documento P-CPD-002 "Procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti disciplinati dal CPR") ed alle linee guida emesse dal Gruppo degli organismi notificati per quel prodotto.

IG valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto. (cfr. Allegato V par. 1.4 del CPR).

Nel caso particolare in cui il fabbricante ne faccia richiesta, IG può prendere in esame i risultati di prove/verifiche effettuate in passato e validarne i risultati (uso dei dati storici), se previsto dalle specifiche tecniche armonizzate, e nell'ipotesi che non siano cambiati né il prodotto, né il processo di produzione, né le metodiche di prova.

Nota:

I valori riportati sui rapporti di prova sono risultati delle prove effettuate su un campione rappresentativo del prodotto o gruppo di prodotti, pertanto, qualsiasi modifica significativa apportata al prodotto o al processo produttivo dal fabbricante ne invalida la rappresentatività.

B) - Certificazione di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica (Sistema 2+)

Il Controllo della Produzione in Fabbrica rappresenta l'elemento più importante dei Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti, ed è richiesto in tutte le tipologie di Sistema. Per Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) si intende il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate; ovviamente, l'FPC deve essere adeguato a seconda dei diversi tipi di prodotti da costruzione e tenendo in conto la destinazione d'uso.

IG effettua un audit iniziale dello stabilimento di produzione e dell'FPC per verificare che tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante siano documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte (cfr. Allegato V par. 1.3 del CPR). In particolare, verifica che le disposizioni riguardanti il Controllo della Produzione in Fabbrica siano conformi ai requisiti delle specifiche tecniche applicabili e comprendano i seguenti argomenti:

- Struttura dell'organizzazione e responsabilità,
- Documentazione del processo di produzione, procedure di Controllo della Produzione in Fabbrica e misure sistematiche di monitoraggio/correzione del processo,
- Specifiche e verifica delle caratteristiche delle materie prime e dei costituenti,
- Controlli e prove prima, durante ed al termine del processo di produzione (frequenze minime),
- Apparecchiature di prova e loro controllo,
- Registrazione dei risultati di prove e verifiche,
- Trattamento dei prodotti Non Conformi,
- Rintracciabilità dei prodotti,
- Competenze del personale (il produttore deve poter contare su personale opportunamente qualificato e formato in merito ai propri compiti e deve aggiornarlo a tempo debito).

Il fabbricante ha la possibilità di richiedere l'estensione della certificazione di conformità dell'FPC ad un prodotto appartenente alla stessa famiglia di prodotti già oggetto dell'attuale certificato FPC.

IG può valutare se estendere o meno il precedente certificato di conformità dell'FPC al prodotto in oggetto, eventualmente effettuando un audit supplementare.

IG, ai fini del mantenimento della certificazione di conformità dell'FPC, effettua periodicamente visite di sorveglianza,

valutazione e verifica continue (con cadenza almeno annuale, salvo diversa indicazione stabilita nella specifica tecnica armonizzata) dell’FPC certificato. Tra l’altro, IG verifica che il Produttore registri e tenga sotto controllo tutte le eventuali NC e Reclami relative all’FPC certificato.

C) – Certificazione di costanza della prestazione del prodotto (Sistema 1 e 1+)

I compiti di IG ai fini della certificazione di costanza della prestazione del prodotto per il Sistema 1, sono

- Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo del processo di fabbrica (FPC);
- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo del processo di fabbrica (FPC).

Per il sistema 1+, oltre ai compiti relativi al sistema 1, si aggiungono:

- Prove di controllo di campioni prelevati in fabbrica o nei depositi.

Nel caso del Sistema 1, per le prove di tipo, si veda quanto già descritto al punto A, con la differenza che in questo caso il campionamento è di responsabilità di IG e da esso effettuato (mediante uno specifico piano di campionamento, come già descritto nel presente regolamento al punto 2.3.4). Per l’ispezione iniziale e la sorveglianza relativa all’FPC si veda quanto già descritto al punto B.

Nel caso del Sistema 1+, oltre a quanto previsto per il sistema 1, IG campiona e preleva periodicamente (con periodicità stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate e/o linee guida applicabili) dei campioni di prodotto in fabbrica o nei depositi del fabbricante, ed effettua delle prove/esami per verificare la costanza delle prestazioni ed il rispetto dei requisiti applicabili al prodotto, definiti nelle specifiche tecniche e/o linee guida pertinenti.

D) - NOTA IMPORTANTE (per tutti i sistemi di attestazione della conformità eccetto il “3”)

Il fabbricante deve comunicare a IG qualsiasi modifica significativa che intenda apportare al prodotto e/o al sistema FPC; IG valuta quindi se l’implementazione delle modifiche richieda o meno la ripetizione delle prove di tipo o di una parte di esse (solo sistema 1 e 1+) e/o degli audit supplementari sul sistema FPC. In questo caso il fabbricante, prima di immettere sul mercato il prodotto modificato, deve attendere l’effettuazione delle ulteriori prove e/o ispezioni e quindi l’approvazione di IG a seguito dell’esito positivo delle stesse.